



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Cooperazione internazionale in materia di formazione
e di qualifiche professionali

Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali

Rapporto sui risultati

(consultazione dal 19 giugno al 31 ottobre 2020)

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Pareri pervenuti	3
2.1	Cantoni	3
2.2	Partiti politici.....	3
2.3	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna.....	3
2.4	Associazioni mantello nazionali dell'economia.....	3
2.5	Altre organizzazioni interessate	4
2.6	Privati.....	4
3	Valutazione generale.....	4
3.1	Pareri generali dei Cantoni e della CDPE	4
3.2	Pareri generali dei partiti politici.....	5
3.3	Pareri generali delle associazioni mantello nazionali e delle organizzazioni del mondo del lavoro	5
3.4	Pareri generali delle organizzazioni del settore dell'istruzione.....	5
4	Pareri sui singoli articoli.....	6
4.1	Preambolo	6
4.2	Art. 1 Campo d'applicazione.....	6
4.3	Art. 2 Principio e obiettivo	7
4.4	Art. 3 Condizioni per la determinazione dell'equivalenza.....	8
4.5	Art. 4 Conseguenze della determinazione dell'equivalenza.....	8
4.6	Art. 5 Procedura per la determinazione dell'equivalenza	9
4.7	Art. 6 Autorità competenti, strumenti di lavoro, Comitato misto	9
4.8	Art. 7 Mantenimento dei diritti acquisiti e disposizioni transitorie	10
4.9	Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo	10
4.10	Art. 9 Durata e modifiche dell'Accordo	10
4.11	Art. 10 Entrata in vigore	10
4.12	Allegato.....	10
4.13	Richieste specifiche dei settori	10
4.14	Richieste inerenti all'introduzione dei nuovi titoli professionali tedeschi «Bachelor Professional» e «Master Professional»	11

1 Situazione iniziale

La procedura di consultazione relativa all'Accordo tra la Svizzera e la Germania sulla reciproca determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali è stata aperta il 19 giugno 2020 dal capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e si è conclusa il 31 ottobre 2020.

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione:

- tutti i 26 Cantoni e la Conferenza dei Governi cantonali;
- tutti i 12 partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- 3 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;
- 8 associazioni mantello nazionali dell'economia;
- 38 altre organizzazioni interessate.

2 Pareri pervenuti

Entro il termine previsto sono pervenuti pareri da:

25 Cantoni

4 partiti rappresentati nell'Assemblea federale

1 associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

4 associazioni mantello nazionali dell'economia

18 altre organizzazioni interessate, tra cui 3 associazioni economiche, 12 organizzazioni del mondo del lavoro (oml), 2 organizzazioni del settore della formazione e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

2.1 Cantoni

I seguenti Cantoni hanno espresso il loro parere:

Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura.

2.2 Partiti politici

I seguenti partiti rappresentati nell'Assemblea federale hanno espresso il loro parere:

Partito popolare democratico (PPD), PLR. I Liberali Radicali, Unione democratica di centro (UDC) e Partito socialista svizzero (PSS).

2.3 Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'Unione delle città svizzere ha espresso il suo parere.

2.4 Associazioni mantello nazionali dell'economia

Le seguenti associazioni mantello nazionali dell'economia hanno espresso il loro parere:

Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Unione svizzera degli imprenditori (USI), Unione sindacale svizzera (USS) e Società degli impiegati di commercio Svizzera (SIC Svizzera).

2.5 Altre organizzazioni interessate

Le seguenti organizzazioni invitate singolarmente hanno espresso il loro parere:

AKUSTIKA – Schweizerischer Fachverband der Hörgeräteakustik, Federazione svizzera degli ottici (FSO), Systèmes Auditifs Suisse, HotellerieSuisse – Società svizzera degli albergatori, OdASanté, OPTIQUESUISSE – L'association d'optometrie et d'optique, Associazione svizzera dei maestri conducenti (ASMC), Società svizzera odontoiatri (SSO) e scienceindustries / aprentas.

Le seguenti organizzazioni non invitate singolarmente hanno espresso il loro parere:

Centre Patronal (CP), Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Fédération des entreprises romandes (FER), Gastrosuisse, Handelskammer beider Basel, Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG), Société suisse pour l'optique et l'optométrie (SSOO), Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e Société suisse des podologues (SSP).

2.6 Privati

Nessun privato ha espresso un parere.

3 Valutazione generale

Per motivi di contenuto, i pareri generali dei Cantoni sono presentati con quelli della CDPE, mentre i pareri delle associazioni mantello nazionali sono raggruppati con quelli delle organizzazioni del mondo del lavoro. I pareri generali dei partiti e delle organizzazioni nel settore dell'istruzione sono presentati individualmente.

3.1 Pareri generali dei Cantoni e della CDPE

Tutti i Cantoni che hanno espresso il loro parere accolgono favorevolmente la modernizzazione dell'Accordo¹ e quasi tutti approvano esplicitamente l'estensione del riconoscimento reciproco a tutte le professioni che poggiano su basi giuridiche federali sia in Svizzera che in Germania². In particolare, la grande maggioranza dei Cantoni ha segnalato che per loro il riconoscimento internazionale dei titoli di studio svizzeri e il riconoscimento dei titoli di studio esteri è di fondamentale importanza³.

BE approva la variante proposta per modernizzare la convezione attuale ed è convinto che grazie all'Accordo si potrà raggiungere una maggiore certezza del diritto nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali.

SG fa presente l'interesse dell'Accordo per l'accesso dei lavoratori stranieri al mercato del lavoro elvetico e per il controllo dei salari nell'ambito delle misure accompagnatorie.

¹ ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, NE, GE, JU

² ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, NE, GE, JU

³ ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, AG, TG, TI, VD, GE, JU

L'Accordo sarebbe un elemento chiave per verificare l'esistenza e il rispetto di salari determinati secondo l'uso locale nel ramo economico interessato.

VD incoraggia il DEFR a concludere accordi simili con altri Paesi confinanti, in particolare con Francia e Italia.

La CDPE si esprime a favore della modernizzazione dell'Accordo ma non fornisce ulteriori dettagli.

3.2 Pareri generali dei partiti politici

Globalmente, il PPD, il PLR, l'UDC e il PSS approvano la modernizzazione dell'Accordo.

IL PPD e il PLR inoltre appoggiano in modo esplicito l'estensione del campo d'applicazione.

L'UDC ritiene che gli accordi bilaterali approfonditi come quello su cui si concentra il progetto sono da preferire agli accordi multilaterali, dato che permettono alla Svizzera di raggiungere compromessi vantaggiosi.

3.3 Pareri generali delle associazioni mantello nazionali e delle organizzazioni del mondo del lavoro

La modernizzazione dell'Accordo e l'obiettivo del progetto sono accolti anche dalla grande maggioranza degli attori economici (USAM, USI, USS, SIC Svizzera, CP, FER, GastroSuisse, Handelskammer beider Basel, Systèmes Auditifs Suisse, HotellerieSuisse, OPTIQUESUISSE, SSOO, SSO, SSP, scienceindustries / aprentas).

USI, USS, SIC Svizzera, Handelskammer beider Basel e scienceindustries / aprentas appoggiano inoltre in modo esplicito l'estensione del campo d'applicazione.

L'USS sottolinea l'importanza del riconoscimento dei titoli esteri per evitare il dumping salariale e incoraggia le autorità competenti a continuare a lavorare in questo ambito e a concludere accordi simili con altri Paesi.

SIC Svizzera assume una posizione simile e si aspetta che il nuovo Accordo abbia effetti positivi sui salari e sulla protezione dal dumping salariale. Anche questa società invita a realizzare accordi bilaterali con altri Paesi confinanti.

In generale la FSO è favorevole al progetto, ma nel contempo ritiene che il nuovo Accordo non riuscirà a promuovere il riconoscimento internazionale dei titoli professionali né a ridurre gli ostacoli legali. Al contrario, ne creerebbe di nuovi. La Federazione fa notare che sarebbe possibile avviare la mancata pubblicazione della convenzione attuale anche senza rivederla prematuramente.

L'Unione delle città svizzere non prende posizione.

3.4 Pareri generali delle organizzazioni del settore dell'istruzione

La FHNW caldeggia la modernizzazione dell'Accordo e sostiene che una pronta ratifica contribuirà alla certezza del diritto.

Anche la FSAG si è detta favorevole alla modernizzazione e all'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo.

4 Pareri sui singoli articoli

4.1 Preambolo

Nessun parere specifico.

4.2 Art. 1 Campo d'applicazione

Titoli delle scuole specializzate superiori

Il fatto che l'Accordo proposto escluda i titoli delle scuole specializzate superiori (titoli SSS) in Svizzera è stato rilevato e criticato dalla maggior parte degli interessati che hanno espresso il loro parere.

La maggioranza dei Cantoni chiede in generale che anche l'equivalenza dei titoli ottenuti al termine di un ciclo formativo in una scuola specializzata superiore possa essere riconosciuta, rimandando in proposito agli obiettivi dell'accesso reciproco alla formazione professionale continua e del rafforzamento della formazione professionale superiore in Svizzera⁴. BE, GL e SO si pronunciano esplicitamente a favore dell'inclusione dei titoli SSS nel presente Accordo. BE precisa che si dovrebbe cercare di trovare una soluzione per questo tipo di titoli anche se al momento in Germania non ne esiste nessun corrispondente diretto e invita eventualmente a ridiscutere la questione dei livelli formativi in quest'ottica. Anche SG mette in discussione l'esclusione dei titoli SSS e sollecita a trovare un modo per riconoscerli. TG deplora il mancato riconoscimento dell'equivalenza dei titoli SSS e sostiene che questo fatto indebolirà i cicli di formazione del livello terziario B, importanti per l'economia svizzera. VD segnala che in Germania viene invece riconosciuta l'equivalenza di determinate formazioni di scuole specializzate superiori nonostante nel sistema formativo tedesco non ne esista un equivalente diretto e che un'esclusione dei titoli SSS dall'Accordo potrebbe quindi comportare problemi di riconoscimento reciproco. Analogamente, NE esprime il suo disaccordo per l'assenza del riconoscimento dell'equivalenza dei titoli SSS e considera opportuno che anche chi consegue un titolo in una scuola specializzata superiore abbia accesso ai programmi di formazione continua all'estero.

L'UDC e il PLR chiedono di includere i titoli SSS nell'Accordo. Il PLR invita inoltre a regolare la mancanza di un equivalente tedesco per mezzo di un rinvio al QNQ. Anche il PSS ha delle riserve per quanto riguarda l'esclusione dei titoli SSS dal campo d'applicazione dell'Accordo e ritiene che debbano poter essere riconosciuti. Il PPD non approva l'esclusione dei titoli SSS e sostiene che per incentivare l'attrattività della formazione professionale sia necessario intervenire proprio in questo settore.

Anche l'USI, il CP, HotellerieSuisse e scienceindustries / apprentas chiedono in generale la possibilità di riconoscere l'equivalenza dei titoli SSS. La FER e l'Handelskammer beider Basel auspicano che i titoli SSS vengano contemplati dall'Accordo. L'USAM e il CP considerano che i motivi dell'esclusione dei titoli SSS siano insufficienti e sono dell'opinione che per quanto possibile vadano coperti dall'Accordo. L'USAM mette in discussione l'esclusione dei titoli SSS e afferma che questa decisione potrebbe ripercuotersi negativamente sui loro detentori. SIC Svizzera ritiene che si dovrebbe cercare una soluzione per i titoli SSS e chiede a sua volta che la mancanza di un equivalente tedesco venga regolata per mezzo di un rinvio al QNQ. GastroSuisse si dice insoddisfatta dell'esclusione dei titoli SSS e ne raccomanda il riconoscimento reciproco per varie ragioni. L'organizzazione propone di integrare l'articolo 1 come segue:

«[...] Svizzera: titoli della formazione professionale di base e titoli conseguiti con il superamento di un esame federale di professione o di un esame professionale

⁴ ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, BS, BL, SH, AR, AI, AG, TI, VD, GE, JU

federale superiore (attestati professionali federali e diplomi federali) nonché titoli delle scuole specializzate superiori conformemente alla legge sulla formazione professionale. [...]»

La FSAG ritiene che l'esclusione dei titoli SSS sia critica e potenzialmente negativa, dato che potrebbe portare alla discriminazione dei loro detentori e alla riduzione dell'attrattività dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori. Essa invita quindi a includere nell'Accordo tutti i cicli di formazione della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore.

Contrariamente agli altri, la SSP condivide la scelta di non includere i titoli SSS nell'Accordo e ritiene che la loro esclusione non sia abbastanza esplicita nel testo normativo. Di conseguenza, propone di integrare l'articolo 1 come segue:

«[...] Svizzera: titoli della formazione professionale di base e titoli conseguiti con il superamento di un esame federale di professione o di un esame professionale federale superiore (attestati professionali federali e diplomi federali, ad esclusione dei titoli delle scuole specializzate superiori) conformemente alla legge sulla formazione professionale. [...]»

Maturità professionale

I pareri sull'Accordo si concentrano anche sul tema del mancato riconoscimento della maturità professionale svizzera.

Una maggioranza dei Cantoni⁵, il PLR, l'USI, HotellerieSuisse e scienceindustries / aprentas auspicano il riconoscimento della maturità professionale svizzera per mezzo di un accordo internazionale reciproco.

Più Cantoni⁶ nonché la FER e l'Handelskammer beider Basel esigono che il riconoscimento della maturità professionale svizzera venga contemplato dal presente Accordo. AR e NE chiedono in generale il riconoscimento dell'equivalenza della maturità professionale.

Professioni in ambito sanitario, sociale e formativo

SO, BS e BL nonché il PLR ritengono che sia importante e sensato estendere il campo d'applicazione dell'Accordo alle professioni sanitarie, sociali e formative. Di conseguenza, accoglierebbero con favore un cambiamento in tal senso. Il PPD caldeggia la possibilità di estendere il campo d'applicazione dell'Accordo ai titoli di competenza dei Länder tedeschi.

4.3 Art. 2 Principio e obiettivo

SO ritiene che gli obiettivi e il principio dell'Accordo siano sensati.

Anche SIC Svizzera considera utile il riferimento esplicito all'equivalenza dei titoli professionali svizzeri e tedeschi nell'Accordo, dato che l'equiparazione giuridica risultante semplificherebbe considerevolmente l'accesso al mercato del lavoro e alla formazione continua professionale per i lavoratori.

⁵ ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, BS, BL, SH, AG, VD, GE, JU

⁶ BE, GL, SO, AI, TI

4.4 Art. 3 Condizioni per la determinazione dell'equivalenza

SO, OdASanté e OPTIQUESUISSE sono favorevoli alle condizioni per la determinazione dell'equivalenza dei titoli professionali. In generale, per l'USI definire delle condizioni per la determinazione dell'equivalenza è utile. Anche l'USS ritiene che le condizioni specifiche proposte serviranno allo scopo. Secondo la FSAG le condizioni definite sono fondamentali per la certezza del diritto e la coerenza della prassi.

La SSP approva che il profilo professionale sia un fattore decisivo per la determinazione dell'equivalenza. Analogamente, la SSO considera sensato che a fungere da base per la comparazione sia il profilo professionale e non la durata della formazione. SG appoggia l'idea che la determinazione dell'equivalenza sia fondata anche sui contenuti della formazione e non solo sulla denominazione professionale, ribadendo che le differenze sostanziali nei profili professionali devono essere definite con la massima cautela.

Per la SSO e OdASanté è fondamentale che non ci siano differenze sostanziali tra i profili professionali. Tuttavia, la SSO fa notare che possono esserci delle lievi diversità che, pur non cambiando completamente il profilo professionale, restano comunque considerevoli. Di conseguenza raccomanda di specificare il concetto di «differenze sostanziali» di cui l'articolo 3 numero 1. OdASanté rileva che il processo agevolato per la determinazione dell'equivalenza non deve dare adito a riconoscimenti parziali.

TG, la SSO e la FHNW accolgono la condizione secondo cui la determinazione dell'equivalenza può essere ammessa solo per i titoli professionali disciplinati da basi giuridiche ancora in vigore e non per quelli retti dal diritto abrogato. Parallelamente, la SSP approva che le formazioni di diritto anteriore possano essere riconosciute, ma solo per i titoli le cui basi legali sono ancora in vigore.

La FSO giudica l'articolo 3 numero 3 troppo severo e segnala che potrebbero derivarne ripercussioni potenzialmente incisive sulla manodopera tedesca in Svizzera. Secondo la Federazione, l'articolo 3 numero 3 costituisce un ostacolo che porterebbe a una disparità di trattamento discriminante per la manodopera tedesca rispetto ai lavoratori qualificati provenienti da altri Paesi, dato che per questi ultimi valgono le disposizioni della direttiva 2005/36/CE. Essa spiega che non esiste alcun motivo valido per derogare al principio di equiparare i diplomi dei richiedenti tedeschi a un titolo svizzero corrispondente la cui base giuridica è stata nel frattempo abrogata, almeno finché il titolo in questione sarà ancora detenuto da lavoratori svizzeri. Considerando che la manodopera svizzera può continuare ad esercitare la propria professione anche con un titolo professionale emesso anteriormente, allo stesso modo l'accesso al mercato del lavoro svizzero non dovrebbe venir precluso ai richiedenti tedeschi che sono in possesso di un titolo equivalente, almeno fino all'entrata in vigore del presente Accordo. La FSO ritiene inoltre che il termine «disfunzionalità» utilizzato nel rapporto esplicativo debba essere spiegato.

L'USAM considera appropriato adottare il quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) per la formazione professionale, il quadro tedesco delle qualifiche (DQR) e il quadro europeo delle qualifiche (QEQ) come strumento di comparazione dei titoli. Inoltre chiede che le omi interessate vengano incluse nel processo di comparazione dei titoli professionali di livello secondario II, la cui durata e il cui livello possono variare tra la Svizzera e la Germania. A suo avviso, anche nel caso di titoli di formazione professionale superiore si dovrebbero prima consultare gli organi responsabili.

4.5 Art. 4 Conseguenze della determinazione dell'equivalenza

Systèmes Auditifs Suisse approva che la determinazione dell'equivalenza sia legata a un'equiparazione giuridica che mira a permettere l'accesso al mercato del lavoro e alla formazione continua dell'altra Parte.

Il CP accoglie la disposizione secondo la quale non si autorizza l'uso di un titolo professionale protetto nemmeno a seguito del riconoscimento dell'equivalenza. La SSP auspica che si menzioni esplicitamente l'esclusione dell'uso di un titolo protetto nell'Accordo e chiede di completare l'articolo 4 come segue:

«[...] Il riconoscimento dell'equivalenza autorizza l'uso della rispettiva denominazione professionale, ma esclude l'uso del titolo professionale protetto.»

Anche OdASanté vorrebbe che si indicasse chiaramente cosa implicano la denominazione professionale e l'uso del titolo e propone di completare l'articolo 4 come segue:

«[...] Un titolo professionale riconosciuto come equivalente autorizza il suo titolare a utilizzare la denominazione professionale corrispondente ma non il titolo protetto.»

4.6 Art. 5 Procedura per la determinazione dell'equivalenza

OdASanté approva l'integrazione della procedura nelle strutture oggi generalmente valide per il riconoscimento dei titoli professionali.

La FSO mette in discussione l'utilità dell'Accordo considerando che la direttiva europea 2005/36/CE resta comunque valida e ritiene che una procedura articolata su due livelli non sia necessaria, dato che comporterebbe meno trasparenza, più burocrazia e più complessità. Inoltre, sostiene che le disposizioni in parte più severe dell'Accordo siano in contraddizione con l'articolo 12 dell'Accordo di libera circolazione delle persone e che di conseguenza il presente Accordo non possa venir applicato. La Federazione si rammarica del fatto che, al contrario della direttiva europea sopracitata (applicata a titolo sussidiario), l'Accordo non preveda nessun provvedimento di compensazione, cosa che potrebbe aggravare il problema causato dall'articolo 3 numero 3.

4.7 Art. 6 Autorità competenti, strumenti di lavoro, Comitato misto

Il CP reputa che un accordo comprendente condizioni di equivalenza generali in combinazione con liste di lavoro informali sia una formula appropriata. Anche l'USS e la FER sono del parere che le liste informali rendano il procedimento flessibile, pragmatico e adeguato. Al contrario, LU chiede di elaborare liste di equivalenza formali per evitare un aumento incontrollato a livello di istituti di formazione continua. OPTIQUESUISSE fa notare che con la realizzazione di liste di equivalenza si escluderebbe *de facto* la verifica caso per caso. Tenendo presente la varietà delle professioni esistenti, la SSOO ritiene che ricorrere alle liste sia problematico e chiede come si potrà garantire il riconoscimento di tutti i titoli del suo settore in Germania.

OPTIQUESUISSE e la FHNW auspicano che per la redazione o l'aggiornamento delle liste vengano consultate le cerchie interessate. Per OdASanté è importante che la Croce Rossa Svizzera sia rappresentata nel Comitato misto per eventuali procedure nel settore sanitario. L'USI è dell'opinione che per ottenere l'accettazione dei riconoscimenti da parte dei settori professionali interessati si debba garantire il coinvolgimento delle oml di entrambe le Parti. L'USAM critica il fatto che le cerchie economiche e le oml siano troppo poco coinvolte, soprattutto nella definizione delle liste. Di conseguenza, propone di prevedere il loro coinvolgimento in modo esplicito. Analogamente, la SSP chiede che le associazioni professionali ricevano più attenzione nell'ambito del Comitato misto e che vengano incluse nello sviluppo della prassi di determinazione. Il partito domanda di completare in tal senso il rapporto esplicativo. OPTIQUESUISSE, la SSOO e la FHNW propongono di precisare l'articolo 6 come segue:

..

*«(2) Le autorità competenti si scambiano tutte le informazioni necessarie per istituire una prassi di determinazione reciproca e coerente. Per agevolare questa prassi, sviluppano e ottimizzano strumenti di lavoro comuni **dopo aver consultato le cerchie d'interesse rilevanti.**»*

4.8 Art. 7 Mantenimento dei diritti acquisiti e disposizioni transitorie

La SSP ritiene che le disposizioni transitorie di cui l'articolo 7 siano fattibili e necessarie. Al contrario, OPTIQUESUISSE e la SSOO chiedono che per le disposizioni degli articoli 7 e 3 si consideri la situazione giuridica al momento della determinazione dell'equivalenza e a quello della presentazione della domanda di riconoscimento. Secondo la FHNW, per quanto riguarda l'articolo 7 numero 2 e l'articolo 3 numero 3 basarsi sulla situazione giuridica al momento della decisione garantirebbe una maggiore chiarezza.

Facendo riferimento ai principi della tutela della buona fede e della garanzia dei diritti acquisiti, la FSO ritiene invece che applicare un periodo di transizione di almeno quattro anni sarebbe la soluzione ideale.

4.9 Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo

Nessun parere specifico.

4.10 Art. 9 Durata e modifiche dell'Accordo

Nessun parere specifico.

4.11 Art. 10 Entrata in vigore

OPTIQUESUISSE e la SSOO fanno notare l'urgenza dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, riferendosi all'incertezza del diritto nel loro settore per quanto riguarda la possibilità di riconoscere l'equivalenza di determinate professioni in futuro.

4.12 Allegato

Nell'ottica di ZH, l'assegnazione dei livelli dei titoli professionali dell'allegato non è abbastanza differenziata, e non ricorrere agli strumenti offerti da QNQ/DQR/QEQ non è concepibile. Analogamente, SIC Svizzera esprime perplessità sul fatto che si preveda un solo livello per i titoli professionali ottenuti al termine di una formazione professionale superiore, rimandando alle possibilità di differenziazione che permettono invece i livelli del QNQ e del DQR.

4.13 Richieste specifiche dei settori

AKUSTIKA comunica che vorrebbe mantenere l'attuale riconoscimento dell'equivalenza dei titoli professionali nel settore delle protesi acustiche tra la Svizzera e la Germania.

L'ASMC segnala che l'attuale prassi di riconoscimento dell'equivalenza nel settore dei maestri conducenti si è dimostrata efficace. Per motivi di contenuto respinge il riconoscimento automatico dell'equivalenza previsto dal nuovo Accordo per la professione di maestro conducente.

La SSOO suggerisce di menzionare nell'Accordo il caso particolare dell'ottica, di mantenere la verifica caso per caso e di stabilire in modo chiaro che non viene più accettata l'equivalenza con i titoli svizzeri di diritto anteriore. Non fa alcuna obiezione all'equiparazione tra i titoli professionali di «Ottico AFC/ Ottica AFC» (CH) e «Augenoptiker-Geselle» (DE).

La SSO ritiene che alcune delle lievi diversità tra Svizzera e Germania nella professione degli assistenti dentali siano essenziali e sostiene quindi che nel corso della verifica dell'equivalenza si debba ridurre la tolleranza su tali diversità rispetto alla formazione tedesca.

4.14 Richieste inerenti all'introduzione dei nuovi titoli professionali tedeschi «Bachelor Professional» e «Master Professional»

Il PSS ritiene che l'introduzione e il conferimento dei nuovi titoli professionali «Bachelor Professional» e «Master Professional» nel campo del perfezionamento professionale tedesco penalizzi chi ha concluso una formazione in una SSS svizzera. Per questo motivo, chiede che la SEFRI continui a occuparsi delle questioni riguardanti il riconoscimento e la rivalutazione dei titoli SSS nonché i nuovi titoli professionali tedeschi.

L'USAM esige che nella determinazione dell'equivalenza si tenga conto dell'introduzione di questi nuovi titoli in Germania.

La Handelskammer beider Basel teme che a causa dell'introduzione dei nuovi titoli anglosassoni in Germania i diplomati della formazione professionale superiore in Svizzera si ritrovino in una posizione di svantaggio presso le imprese internazionali. Di conseguenza, chiede di promuovere dei titoli comparabili nella formazione professionale superiore.

Anche scienceindustries / aprentas menziona l'introduzione dei nuovi titoli in Germania e ritiene che i possessori di un titolo della formazione professionale superiore ne risultino penalizzati nelle imprese internazionali.

Per l'SSOO l'introduzione dei nuovi titoli professionali in Germania è problematica. La società dubita che, per determinate formazioni, le competenze raggiunte al conseguimento di questi titoli siano comparabili con quelle acquisite durante un percorso universitario, anche se i diritti conferiti sono gli stessi. Inoltre, l'introduzione del nuovo titolo potrebbe confondere il consumatore finale.